RELAZIONE ANNUALE 2006 SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI (Regolamento (CE) n. 1049/2001 – art. 17)

(Conformemente alle disposizioni dell'articolo 97, paragrafo 7 del regolamento interno del Parlamento)

INDICE

I. INTRODUZIONE 3

II. MISURE REGOLAMENTARI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE 3

1. Modifiche alla regolamentazione relativa al trattamento amministrativo dei documenti riservati (Decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 novembre 2006) 3
2. Declassificazione degli archivi riservati di più di 30 anni 4
3. Corsi di formazione 4
4. Registro elettronico 5
5. Documenti sensibili 5

III. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO 5

1. Volume 5
2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica 6
3. Settori d'interesse 6

IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO 7

1. Tasso di risposte positive 7
   1.1. Domande iniziali 7
   1.2. Domande di conferma 7
2. Motivi di rifiuto 8

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO E GIURISPRUDENZA 8

1. Denunce archiviate 8
2. Nuove denunce 9
3. Giurisprudenza 10

VI. FATTI SALIENTI 10

1. Pubblicità del processo decisionale 10
2. Cooperazione interistituzionale 11

VII. CONCLUSIONI 11

ALLEGATI

STATISTICHE RELATIVE AL TRATTAMENTO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO ..... A-I

I. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, "*Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro*"[1].

La presente relazione, la quinta presentata dall'Ufficio di presidenza in ottemperanza alla disposizione in oggetto, verte sull'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 da parte del Parlamento nel 2006.

Le tabelle statistiche allegate al presente documento permettono di seguire l'andamento dell'attuazione del regolamento in questione nel corso dei quattro anni precedenti.

II. MISURE REGOLAMENTARI, AMMINISTRATIVE E TECNICHE

1. Modifiche alla regolamentazione relativa al trattamento amministrativo dei documenti riservati (Decisione dell'Ufficio di presidenza del 13 novembre 2006)

Il trattamento amministrativo dei documenti riservati rientra nel quadro generale della politica di trasparenza del Parlamento, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1049 / 2001, in particolare degli articoli 4 e 9.

Le disposizioni amministrative relative al trattamento di documenti riservati e alla creazione dell'apposito Servizio (addetto alla gestione dello stoccaggio e dell'accesso alla sala di lettura protetta) erano state adottate con decisione dell'Ufficio di presidenza in data 12 febbraio 2001. La normativa in questione riguardava esclusivamente il trattamento amministrativo dei documenti riservati trasmessi al Parlamento europeo dalla Commissione nell'ambito dell'accordo quadro del 5 luglio 2000 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione.

Dal 2001 l'aumento del numero di documenti riservati o con accesso riservato presentati è stato accompagnato da una diversificazione della loro provenienza. Sebbene la maggior parte dei documenti in oggetto scaturisca dall'accordo quadro siglato tra la Commissione e il Parlamento europeo, alcuni di essi hanno una provenienza diversa.

Con decisione del 13 novembre 2006 l'Ufficio di presidenza ha approvato una regolamentazione rivista che tiene conto dell'esperienza acquisita dal 2001, intesa ad aggiornare la regolamentazione in vigore in seguito all'approvazione del nuovo accordo quadro del 26 maggio 2005[2] e a far fronte all'incremento dei fascicoli riservati trasmessi al Parlamento europeo da fonti diverse dalla Commissione. La

[1] Cfr. al riguardo le precedenti relazioni del Parlamento: PE 324.992/BUR (23 gennaio 2003), PE 338.930/BUR/NT (19 febbraio 2004), PE 352.676/BUR/ANN (7 marzo 2005) e PE 371.089/BUR/ANN (22 marzo 2006).
[2] Decisione del PE del 26 maggio 2005, allegato XIII al regolamento interno.

suddetta regolamentazione rivista non riguarda tuttavia i documenti sensibili nel settore della politica di sicurezza e di difesa.

Parallelamente, con decisione del Segretario generale del 21 novembre 2006, sono state definite disposizioni attuative per quanto riguarda le questioni tecniche relative al funzionamento del Servizio dei documenti riservati e al trasferimento di documenti riservati tra i tre luoghi di lavoro del Parlamento.

2. Declassificazione degli archivi riservati di più di 30 anni

Gli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 stabiliscono le eccezioni al diritto di accesso previsto dal regolamento stesso. Il regolamento (CE) n. 1700/2003 del Consiglio, del 22 settembre 2003, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica[3] e che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio[4], applica tali eccezioni agli archivi storici. Tale regolamento infatti, pur prevedendo un periodo di 30 anni per la pubblicazione degli archivi storici, proibisce l'accesso ai documenti anche dopo il trentennio previsto se ricorrono le relative condizioni d'applicazione.

Al fine di dare attuazione all'articolo 5 di tale regolamento[5], è stato costituito, con decisione del Segretario generale del 30 gennaio 2006 (D(2006)3091) e su incarico dell'Ufficio di presidenza, un Comitato per la declassificazione dei documenti del PE, incaricato di formulare proposte per la definizione di una procedura e la fissazione di criteri di declassificazione dei documenti, nonché di proposte di declassificazione di documenti risalenti a oltre 30 anni fa che si trovano negli archivi del PE.

Il Comitato sta per proporre al Segretario generale un progetto di decisione relativo alla declassificazione degli archivi personali degli ex Presidenti del Parlamento europeo (Simone Veil e precedenti). Conformemente alla predetta decisione del 30 gennaio 2006, le decisioni in materia di declassificazione sono approvate dal Segretario generale in base alle proposte formulate dal Comitato e in consultazione con il Vicepresidente competente.

3. Corsi di formazione

Come negli anni passati, nel 2006 l'Unità del Registro ha organizzato diversi corsi di formazione destinati a funzionari dell'Istituzione, intesi a familiarizzare questi ultimi con le procedure e la prassi nel settore dell'accesso del pubblico ai documenti.

In collaborazione con le unità addette alla posta del cittadino e agli archivi, è stata messa a punto una formazione per addestrare i nuovi funzionari alla gestione

[3] GU L 243/1 del 27.09.2003
[4] GU L 043/1 del 15.02.1983
[5] *Allo scopo di garantire il rispetto del termine di 30 anni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, ciascuna istituzione procede in tempo utile, al più tardi durante il venticinquesimo anno successivo alla data della loro stesura, all'esame dei documenti classificati conformemente alle regole dell'istituzione interessata, onde deciderne l'eventuale declassificazione. I documenti non declassificati nel corso di un primo esame sono riesaminati periodicamente e comunque almeno ogni cinque anni.*

integrale dei documenti del Parlamento, allo scopo di facilitarne l'accesso da parte del pubblico.

È stata inoltre avviata una collaborazione con la Biblioteca centrale della Commissione, allo scopo di formare i funzionari di tale servizio alla ricerca dei documenti del Parlamento.

4. Registro elettronico

Nel corso dell'anno corrente è stato avviato un progetto di riscrittura elettronica (JAVA) della banca dati del Registro allo scopo di velocizzarne e renderne più sicuro l'accesso. Parallelamente è in corso una revisione dei testi di presentazione del Registro pubblico su Internet.

È stato inoltre sviluppato un applicativo per consentire l'invio elettronico di documenti voluminosi.

Alla fine dell'esercizio 2006 la banca dati del Registro conteneva 165.139 riferimenti (1.021.599 file). Il **90%** dei documenti è **direttamente accessibile** via Internet.

Aumenta anche la media delle **ricerche giornaliere** effettuate sul sito del Registro, che ha raggiunto all'incirca la quota delle **1500** unità.

5. Documenti sensibili

L'articolo 9 del regolamento prevede un trattamento specifico per i documenti "sensibili"[6]. Ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, i documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

Nel 2006 nessun documento suscettibile di trovarsi nel Registro risultava sensibile ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

III. ANALISI DELLE RICHIESTE DI ACCESSO

1. Volume

Come negli anni precedenti, si è constatato per l'esercizio corrente un aumento del numero totale delle richieste. Si tratta tuttavia di un aumento meno pronunciato rispetto al passato:

– dal 2005 al 2006 il numero totale delle richieste è passato da 1 814 a **1 917**, pari a un aumento del **5,5%**;

[6] "*Documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come "TRÈS SECRET/TOP SECRET", "SECRET" o "CONFIDENTIEL" in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari"* (articolo 9, paragrafo 1)

– per quanto riguarda le domande relative a documenti non pubblici (domande iniziali ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001), si è constatata una diminuzione in cifre assolute (**238** invece di 298) mentre in termini relativi si mantiene attorno al **15%** del totale delle domande pervenute. Va rilevato che nel caso del Parlamento, a differenza del Consiglio e soprattutto della Commissione, tali domande si riferiscono a uno o più documenti differenti e non a interi fascicoli (ad esempio, concorrenza, fisco, casi d'infrazione).

Le cifre tendono a una stabilizzazione del numero di domande, il risulta relativamente logico, se si tiene conto del fatto che il volume dei documenti direttamente accessibili dal Registro e le informazioni disponibili sulle diverse pagine web del Parlamento europeo crescono in maniera continua e sostanziale. Va inoltre rilevato che anche numerosi servizi del Parlamento, in particolare l'unità addetta alla Posta del cittadino e gli Uffici d'informazione negli Stati membri, forniscono informazioni e documenti.

Nel **2006** le **domande di conferma** (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) sono state **5**.

Infine, nel 2006 è stata presentata una denuncia al Mediatore europeo.

2. Profilo dei richiedenti e ripartizione geografica

La ripartizione delle domande per categorie socioprofessionali non ha subito variazioni significative. Come negli anni passati, le domande provenienti dagli **ambienti universitari** si confermano le più numerose (**39%** circa del totale).

I diversi gruppi d'interesse, le ONG e le imprese sono responsabili di quasi un quarto delle domande e segnatamente a partire dal Belgio, in quanto, come già segnalato nelle precedenti relazioni, numerose organizzazioni hanno sede a Bruxelles.

Per quanto riguarda la suddivisione in base alla provenienza geografica, il Belgio è pertanto il Paese da cui proviene la maggior parte delle domande, seguito da Germania e Francia.

La lingua più utilizzata per formulare le domande è l'inglese, seguito dal francese e dal tedesco.

3. Settori d'interesse

La legislazione e i testi approvati dal Parlamento, tra cui i testi preparatori (documenti di lavoro delle commissioni parlamentari) si confermano i documenti più richiesti.

Quest'anno si è registrato un calo sensibile del numero di richieste relative alle interrogazioni parlamentari, in quanto i cittadini possono ora trovarle direttamente sulla pagina di aiuto del Registro elettronico. Lo scorso anno si era presentato un problema tecnico nell'alimentazione della banca dati, problema che nel frattempo è stato risolto.

Per quanto riguarda i testi non pubblici, ossia quelli che sono sottoposti a un esame prima di un'eventuale divulgazione, le tipologie di documenti più richiesti sono **la corrispondenza (10%), i documenti di comitatologia (6%) e i documenti dell'Ufficio di presidenza (3%)** (segnatamente i testi relativi alla regolamentazione riguardante le spese/indennità parlamentari, il finanziamento dei partiti/gruppi politici a livello europeo e i testi preparatori relativi alle tematiche del multilinguismo).

In relazione ai documenti di comitatologia, va ricordato che, in applicazione della decisione 1999/468/CEE [7] del Consiglio, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quest'ultima trasmette al Parlamento i progetti di atti di comitatologia affinché esso possa esercitare i diritti di cui dispone, ossia il diritto d'informazione e di esame, che va esercitato entro il termine di un mese.

In ottemperanza al regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 11, il Parlamento iscrivere i riferimenti ai documenti trasmessi dalla Commissione nel Registro elettronico. Anche la Commissione ha messo a punto un registro specifico dei documenti di comitatologia. I progetti delle disposizioni attuative sono direttamente accessibili soltanto previo parere del comitato responsabile, e ciò allo scopo di tutelare il processo decisionale in virtù delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001. Va anche detto che i cittadini sollecitano l'accesso a tali documenti anche prima che questi siano disponibili.

IV. APPLICAZIONE DELLE ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

1. Tasso di risposte positive

Allo scopo di definire la percentuale di risposte positive, si è tenuto conto esclusivamente delle domande relative ai documenti che non erano stati precedentemente divulgati e che è stato necessario esaminare alla luce delle eccezioni previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nel 2006 sono state **283** le domande di questo tipo.

1.1. Domande iniziali

L'accesso totale è stato concesso in 247 casi mentre in 9 casi è stato autorizzato un accesso parziale. Ciò corrisponde a un tasso di risposte positive dell'**87%** (rispetto all'80% dell'esercizio precedente).

1.2. Domande di conferma

Come già indicato (cfr. sezione III, punto 1), quest'anno le domande di conferma sono state 5.

Nel corso del precedente esercizio, il tasso di conferma delle decisioni iniziali è stato pari al 90% (in un caso è stato concesso un accesso parziale a seguito di una domanda di conferma).

[7] GU C 255/4 del 21.10.2006

Nell'esercizio corrente il suddetto tasso è stato pari al 60%, dal momento che l'accesso parziale, a seguito di una domanda di conferma, è stato concesso soltanto in due casi.

2. Motivi di rifiuto

Per quanto riguarda le risposte negative (**36 di cui 9 parziali**) basate sulle eccezioni di cui all'articolo 4, la ripartizione per motivo di rifiuto ha subito un sostanziale mutamento.

Il principale motivo di rifiuto è divenuto l'eccezione relativa alla **protezione del processo decisionale** di cui all'articolo 4, paragrafo 3 **(39%)**. In effetti, come indicato in precedenza (cfr. sezione III, punto 3), l'incremento del numero di domande relative ai documenti di comitatologia in una fase della procedura in cui tali documenti non possono ancora essere divulgati al pubblico, spiega il motivo per cui tale eccezione è invocata con una frequenza relativamente elevata.

Gli altri motivi di rifiuto più spesso addotti si confermano la **protezione della vita privata e dell'integrità dell'individuo** (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)) **(24%)** e la **protezione delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale** (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino) **(24%)**.

V. DENUNCE AL MEDIATORE EUROPEO E GIURISPRUDENZA

In caso di conferma, a seguito di una domanda di conferma (ricorso amministrativo interno), del rifiuto di concedere l'accesso a un determinato documento, il richiedente è informato dei mezzi di cui dispone: presentare una denuncia al Mediatore europeo o inoltrare un ricorso per annullamento al Tribunale di primo grado (articolo 7, paragrafo 2).

Come già indicato in alcune relazioni precedenti, data alla natura delle attività del Parlamento, la maggior parte dei suoi documenti può essere divulgata al pubblico e, di conseguenza, il tasso di rifiuto è esiguo. Il numero di denunce presentate contro il Parlamento è pertanto di gran lunga inferiore a quello delle denunce presentate contro le decisioni delle altre istituzioni.

1. Denunce archiviate

Denuncia n. 1919/2005/GG del 20.5.2005

La denuncia riguardava la richiesta di un funzionario dell'Istituzione di accedere agli elenchi dei candidati idonei stilati dalla Direzione generale del Personale in seguito alla pubblicazione, a livello interistituzionale, di tre avvisi di posto vacante. Il rifiuto si fondava sulla protezione dei dati personali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b)), in quanto i documenti in questione contenevano dei nominativi la cui divulgazione avrebbe compromesso la tutela della vita privata degli interessati.

Il Mediatore, avendo constatato che il rifiuto di concedere l'accesso era ingiustificato, ha formulato una nota critica. A suo avviso, il Parlamento avrebbe omesso di specificare in che misura la divulgazione degli elenchi recanti i nominativi dei candidati idonei si sarebbe potuta ripercuotere negativamente sugli interessati,

soprattutto su quelli che, tra di loro, lavoravano già presso il Segretariato del Parlamento. Il Mediatore ha ritenuto che il Parlamento avrebbe dovuto quantomeno consultare le persone i cui i nominativi figuravano sugli elenchi in questione, per chiederne il consenso alla divulgazione.

Il parere del Mediatore europeo si basa su un'applicazione congiunta dei regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 45/2001[8]. Ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001, il consenso dell'interessato costituisce una delle potenziali motivazioni per il trattamento dei dati (articolo 5, lettera d). La posizione del Mediatore potrebbe implicare che l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1049/2001 rinvia, per quanto riguarda la liceità della divulgazione di un documento contenente dati personali, alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 45/2001.

Va rilevato che la divulgazione dei nominativi dei candidati idonei interni nell'ambito della procedura di assegnazione dei posti andrebbe ben oltre ciò che prevede l'articolo 25 dello Statuto del personale. Né lo Statuto del personale né la politica di mobilità del personale prevedono la divulgazione dei nominativi delle persone che si sono candidate a un posto vacante. Per tale ragione il Parlamento ne aveva rifiutato l'accesso, ritenendo inopportuno consultare le persone interessate, dal momento che i nominativi dei candidati erano stati raccolti per una finalità diversa da quella della loro divulgazione.

Il Mediatore ha archiviato la denuncia, decidendo di non redigere una relazione speciale per il Parlamento, giacché quest'ultimo ha indicato che prevedeva un approccio armonizzato con le altre istituzioni alle prassi amministrative nel settore delle assunzioni e che erano in corso consultazioni interistituzionali al riguardo. Ciò nondimeno, il Mediatore ha espresso la volontà di menzionare il caso in questione nella sua relazione annuale 2006, non escludendo la possibilità di riesaminare l'argomento.

2. Nuove denunce

Nel corso del 2006 è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo:

Denuncia n. 655/2006/SAB dell'1.03.2006

La denuncia riguarda il rifiuto di divulgare l'elenco nominativo dei deputati ed ex deputati al Parlamento europeo che hanno aderito al regime di pensione integrativo (volontario). Il rifiuto si fondava sulla protezione dei dati personali (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1049/2001), in quanto il Parlamento ritiene che la partecipazione al suddetto regime costituisca un dato personale. In effetti, il Parlamento è del parere che la partecipazione a tale regime costituisca un elemento della vita privata e non dell'esercizio del mandato di parlamentare.

[8] Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati *GU L 8 del 12.1.2001*

3. Giurisprudenza

Finora non è stato presentato alcun ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado contro il Parlamento a seguito di un rifiuto di concedere il diritto di accesso a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Tuttavia, durante il periodo di riferimento, sono state pronunciate in materia quattro sentenze riguardanti la Commissione europea.

– T-198/03, del 30 maggio 2006, *Bank Austria Creditanstalt contro Commissione europea.* Il Tribunale di primo grado analizza il rapporto tra il principio di trasparenza (articoli 1, 254 e 255 del trattato CE) e l'obbligo del segreto professionale (articolo 287 del trattato CE).

– T-391/03 e T-70/04 del 6 luglio 2006, *Yves Franchet e Daniel Byk contro Commissione europea.* Il Tribunale di primo grado ha stabilito che lo scopo del regolamento (CE) n. 1049/2001 consiste nell'assicurare l'accesso di tutti i cittadini ai documenti pubblici. L'interesse specifico di una persona per l'ottenimento di un documento, ad esempio per difendersi nell'ambito di un contenzioso, non è pertinente per quanto riguarda la decisione di rendere o meno pubblico un documento.

– T-290/05 dell'11 dicembre 2006, *Friedrich Weber contro Commissione europea.* Protezione delle procedure d'inchiesta (articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino);

– T-237/02 del 14 dicembre 2006, *Technische Glaswerke Ilmenau GmbH contro Commissione europea*. Il Tribunale di primo grado ha stabilito che il semplice fatto che un documento riguarda un interesse protetto da una delle eccezioni previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001 non è sufficiente a giustificare l'applicazione di quest'ultima. Una tale applicazione sarebbe giustificabile, in linea di principio, soltanto allorché l'istituzione abbia preventivamente valutato, in primo luogo, se l'accesso al documento pregiudicherebbe concretamente ed effettivamente l'interesse protetto e, in secondo luogo, nei casi previsti all'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, se non sussistesse un interesse pubblico superiore che giustifichi la divulgazione del documento in oggetto.

  Per informazioni dettagliate circa i diversi ricorsi e giudizi, si fa riferimento alle relazioni annuali della Commissione[9] e del Consiglio[10].

VI. FATTI SALIENTI

1. Pubblicità del processo decisionale

Vista l'importanza che le istituzioni comunitarie annettono al principio dell'accesso del pubblico al processo decisionale e al fine di assicurare allo stesso pubblico un accesso quanto più ampio possibile, dal luglio 2006 le sedute del Parlamento (discussioni, interrogazioni, votazioni) sono disponibili on-line (via *streaming*), sia in diretta sia in differita sulla base delle registrazioni effettuate. Il servizio degli

[9] http://ec.europa.eu/transparency/access_documents/index_fr.htm
[10] http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=305&lang=FR&mode=g

audiovisivi consente, su richiesta, agli interessati di scaricare e guardare le sedute del Parlamento in tutte le lingue ufficiali.

Su questa stessa linea il Consiglio europeo, in occasione della sua riunione del 15-16 giugno 2006, ha sottolineato l'importanza di permettere ai cittadini di avere una visione diretta delle sue attività, soprattutto grazie una maggiore trasparenza[11]. Il 15 settembre 2006 il Consiglio ha modificato il proprio regolamento allo scopo di attuare questa nuova politica. In seguito a tali misure, le deliberazioni pubbliche e le discussioni del Consiglio sono trasmesse via *streaming*, in tutte le lingue ufficiali, sul sito web di tale Istituzione.

2. Cooperazione interistituzionale

I servizi addetti all'applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nelle tre istituzioni hanno proseguito, nel corso del 2006, un dialogo continuo sulle questioni giuridiche e tecniche, onde assicurare un'applicazione uniforme del regolamento, nell'intento di esaminare le possibilità di migliorare l'informazione e l'accesso del pubblico ai documenti.

VII. CONCLUSIONI

Anche quest'anno si è registrato un incremento (**5,5%**) del numero totale delle richieste di accesso (**1917**), benché meno pronunciato rispetto agli esercizi precedenti.

Il 5% del totale, ossia **283 domande**, riguardano documenti non ancora pubblicati in precedenza.

Da un'analisi di tali documenti per settore d'interesse si evince un aumento delle domande relative ai **documenti di comitatologia (6%)**.

La ripartizione delle richieste per categorie socioprofessionali non ha subito variazioni significative rispetto agli esercizi precedenti: le richieste provenienti dagli ambienti universitari si confermano le più numerose (**39%**), come pure quelle di diversi gruppi di interesse, di ONG e di imprese, che rappresentano quasi un quarto delle domande. L'inglese è la lingua più utilizzata.

Il **tasso di risposte positive**, tenendo conto unicamente delle domande riguardanti i documenti mai pubblicati, supera l'**80%**.

Il **motivo di rifiuto** più spesso addotto è l'eccezione relativa alla **protezione del processo decisionale** (articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001) (39%), imputabile all'aumento del numero di domande relative ai documenti di comitatologia.

Nel 2006 le domande di conferma (articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001) sono state **5**.

Sempre nel 2006 è stata presentata una nuova denuncia al Mediatore europeo in seguito al rifiuto di concedere l'accesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) relativo alla tutela della vita privata. Il Mediatore ha archiviato, con una nota critica, la denuncia 1919/2005/GG presentata nel 2005.

[11] Cfr. al riguardo la risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione speciale del Mediatore europeo a seguito del progetto di raccomandazione al Consiglio dell'Unione europea sulla denuncia 2395/2003/GG sull'apertura al pubblico delle deliberazioni del Consiglio in qualità di legislatore (2005/2243(INI))(T6-0121/2006); cfr. inoltre la relazione d'iniziativa (A6-0056/2006) presentata il 3 marzo 2006 dalla commissione per le petizioni del Parlamento europeo.

Per quanto riguarda le disposizioni normative e amministrative, l'Ufficio di presidenza, con decisione del 13 novembre 2006, ha approvato una regolamentazione rivista in materia di trattamento amministrativo dei documenti riservati. Con decisione del Segretario generale del 30 gennaio 2006, è stato altresì costituito un Comitato per la declassificazione dei documenti del Parlamento europeo.

Statistics on REQUESTS FOR ACCESS TO DOCUMENTS - Register 2006 (situation on 31/12/2006)

1. TOTAL NUMBER OF REQUESTS INTRODUCED THROUGH THE REGISTER

2002	2003	2004	2005	2006
637	1106	1245	1814	1917

2. NUMBER OF INITIAL APPLICATIONS CONCERNING UNPUBLISHED DOCUMENTS

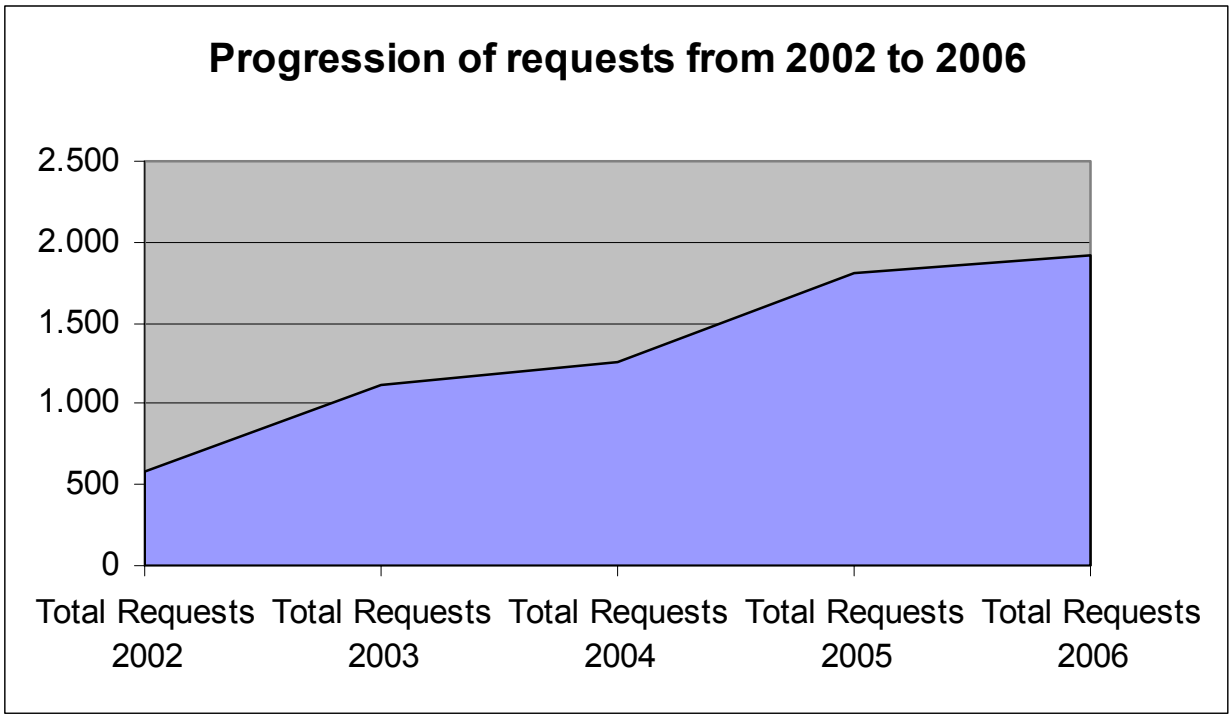
2002	2003	2004	2005	2006
N/A	165	186	298	283

3. NUMBER OF CONFIRMATORY APPLICATIONS

2002	2003	2004	2005	2006
1	1*	1†	10‡	5§

4. COMPLAINTS TO THE OMBUDSMAN IN 2004: 1 - 2005: 2 - 2006: 1

Progress of the number of requests introduced through the Register



* Refusal confirmed (article 4, paragraph 2 of Regulation (CE) N° 1049/2001)
† Refusal confirmed (article 4, paragraph 1 b) of Regulation (CE) N° 1049/2001)
‡ Partial access granted in 1 case
§ Partial access granted in 2 cases

5. LANGUAGE USED BY THE APPLICANT

	2002	2003	2004	2005	2006
ES	11,62%	8,35%	8,10%	5,07%	8,05%
CS	-	-	-	0,83%	0,73%
DA	0,78%	0,72%	0,48%	0,55%	0,52%
DE	17,27%	16,70%	**15,48%**	**18,52%**	**13,09%**
ET	-	-	-	0,11%	0,10%
EL	1,41%	0,81%	1,43%	0,55%	0,94%
EN	28,10%	41,29%	**41,03%**	**43,66%**	**41,42%**
FR	23,39%	16,79%	**16,90%**	**12,57%**	**21,23%**
IT	10,20%	7,45%	6,11%	3,86%	3,91%
LV	-	-	0,08%	0,17%	0,63%
LT	-	-	-	-	-
HU	-	-	0,24%	0,39%	0,73%
MT	-	-	-	0,06%	-
NL	3,61%	4,58%	6,59%	9,26%	5,95%
PL	0,31%	-	0,63%	1,32%	2,24%
PT	2,04%	1,53%	1,19%	1,27%	1,30%
SK	-	-	0,16%	0,44%	0,68%
SL	-	-	-	-	0,21%
FI	0,40%	0,63%	0,47%	0,66%	0,57%
SV	0,78%	1,17%	1,19%	0,66%	0,37%
AUTRES	0,06	0,08	-	-	0,10%

6. GEOGRAPHICAL SPREAD OF APPLICANTS

	2002	2003	2004	2005	2006
BELGIUM	15,38%	12,93%	**15,16%**	**14,28%**	**18,10%**
CZECH REPUBLIC	0,94%	0,63%	1,03%	1,43%	1,41%
DENMARK	1,57%	1,8%	0,87%	0,88%	0,83%
GERMANY	14,6%	18,31%	**16,75%**	**15,05%**	**14,50%**
ESTONIA	-	0,09%	-	0,11%	0,16%
GREECE	1,73%	1,44%	1,90%	1,10%	1,25%
SPAIN	8,48%	7,72%	6,90%	4,41%	4,69%
FRANCE	13,34%	10,50%	**11,83%**	**9,87%**	**13,09%**
IRELAND	0,63%	1,62%	0,87%	1,27%	0,73%
ITALY	11,30%	9,25%	7,46%	4,36%	5,06%
CYPRUS	-	0,27%	0,08%	0,44%	0,21%
LATVIA	0,31%	0,18%	0,16%	0,22%	0,89%
LITHUANIA	0,16%	0,27%	0,32%	0,17%	-
LUXEMBURG	0,16%	1,35%	1,43%	0,83%	2,03%
HUNGARY	0,16%	0,36%	1,51%	0,99%	0,89%
MALTA	0,16%	0,27%	0,24%	0,44%	0,16%
THE NETHERLANDS	3,92%	4,13%	4,52%	9,10%	7,41%
AUSTRIA	2,35%	1,53%	1,35%	3,69%	1,25%
POLAND	1,26%	1,17%	1,98%	3,03%	3,23%
PORTUGAL	2,83%	1,71%	1,59%	1,16%	1,62%
SLOVENIA	-	0,54%	0,08%	-	0,37%
SLOVAKIA	0,16%	0,54%	0,16%	0,55%	0,78%
FINLAND	0,78%	0,72%	0,71%	1,10%	0,99%
SWEDEN	1,10%	1,71%	2,38%	1,05%	0,83%
UNITED KINGDOM	6,91%	6,28%	5,63%	9,59%	5,53%
CANDIDATE COUNTRIES (Bulgaria,Romania,Turkey)	0,47%	1,89%	2,62%	3,64%	3,96%
THIRD COUNTRIES	8,63%	9,61%	10,79%	7,00%	7,51%
NON SPECIFIED	2,67%	3,23%	1,67%	4,24%	2,50%

C

7. PROFESSIONAL PROFILE OF APPLICANTS

	2002	2003	2004	2005	2006
CIVIL SOCIETY (Lobbies, industry, NGO, consultants, etc.)	20,96%	27,36%	**24,57%**	20,59%	21,39%
JOURNALISTS	1,72%	2,12%	1,71%	6,47%	2,88%
LAWYERS	5,84%	3,37%	5,35%	4,04%	6,48%
ACADEMIC WORLD University Research	38,14%	35,36%	**35,95%**	**34,60%**	**39,39%**
ACADEMIC WORLD Libraries	5,84%	4,91%	3,53%	2,79%	3,49%
PUBLIC AUTHORITIES (other than EU institutions)	8,59%	5,39%	7,17%	4,27%	5,10%
MPE, MPE ASSISTANT	1,03%	2,31%	1,59%	1,84%	1,33%
OTHERS (Pensioners, unemployed, etc.)	17,87%%	19,17%	20,14%	**25,40%**	**19,94%**

8. REFUSAL PURSUANT ART. 4 OF REGULATION 1049/2001

	2002[1]	2003[2]	2004[3]	2005[4]	2006[5]
ARTICLE 4.1a) PROTECTION PUBLIC INTEREST	12,50%	13,16%			
ARTICLE 4.1b) PROTECTION PRIVACY AND INTEGRITY OF THE INDIVIDUAL	12,50%	23,68%	63,64%	**77,78%**	**24,44%**
ARTICLE 4.2.1E PROTECTION COMMERCIAL INTEREST				1,85%	8,88%
ARTICLE 4.2.2E PROTECTION COURT PROCEEDINGS AND LEGAL ADVICE	75%	60,53%	18,18%	**12,96%**	**24,44 %**
ARTICLE 4.2.3E PROTECTION INSPECTIONS AUDITS			18,18%	1,85%	
ARTICLE 4.3 PROTECTION INSTITUTIONS - DECISION-MAKING PROCESS		2,63%		**5,56%**	**40%**
ARTICLE 4.5 VETO MEMBER STATES					2,22 %

[1] Total number of refusals: 9 - Partial access: 0
[2] Total number of refusals: 27 - Partial access: 3
[3] Total number of refusals: 11 - Partial access: 5
[4] Total number of refusals: 54 - Partial access: 20
[5] Total number of refusals: 36 - Partial access: 9

9. REFUSAL DUE TO REASONS OTHER THAN EXCEPTIONS IN REGULATION 1049/2001

	2002[1]	2003[2]	2004[3]	2005[4]	2006[5]
NON-IDENTIFIED DOCUMENTS	76,36%	50,63%	66,13%	43,94%	31,88%
DOCUMENTS NOT ANYMORE AVAILABLE	7,27%	1,27%	1,61%	9,85%	5,80%
FORWARDED FOR FURTHER ACTION TO ANOTHER ORGAN	16,36%	48,10%	32,26%	8,33%	5,07%
REQUEST WITHDRAWN	-	-	-	3,03%	12,32%
ADMINISTRATIVE CODE OF CONDUCT**	-	-	-	34,85%	44,93%

[1] Total number of refusals: 55
[2] Total number of refusals: 77
[3] Total number of refusals: 62
[4] Total number of refusals: 78
[5] Total number of refusals : 138

** Part III A. 2. "*Officials and other servants are not obliged to acknowledge receipt of requests submitted in such number or so repeatedly or systematically that they can be said to constitute an abuse.*"

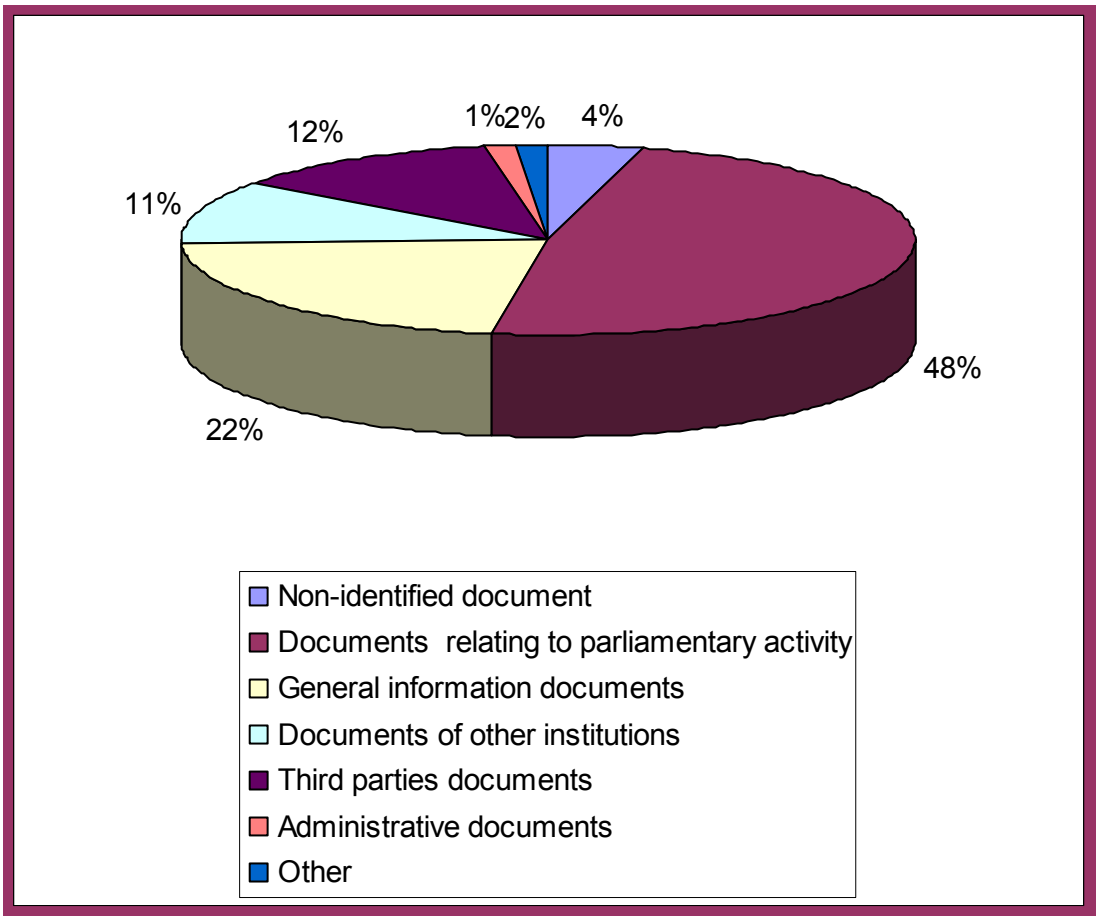
10. TYPE OF DOCUMENTS

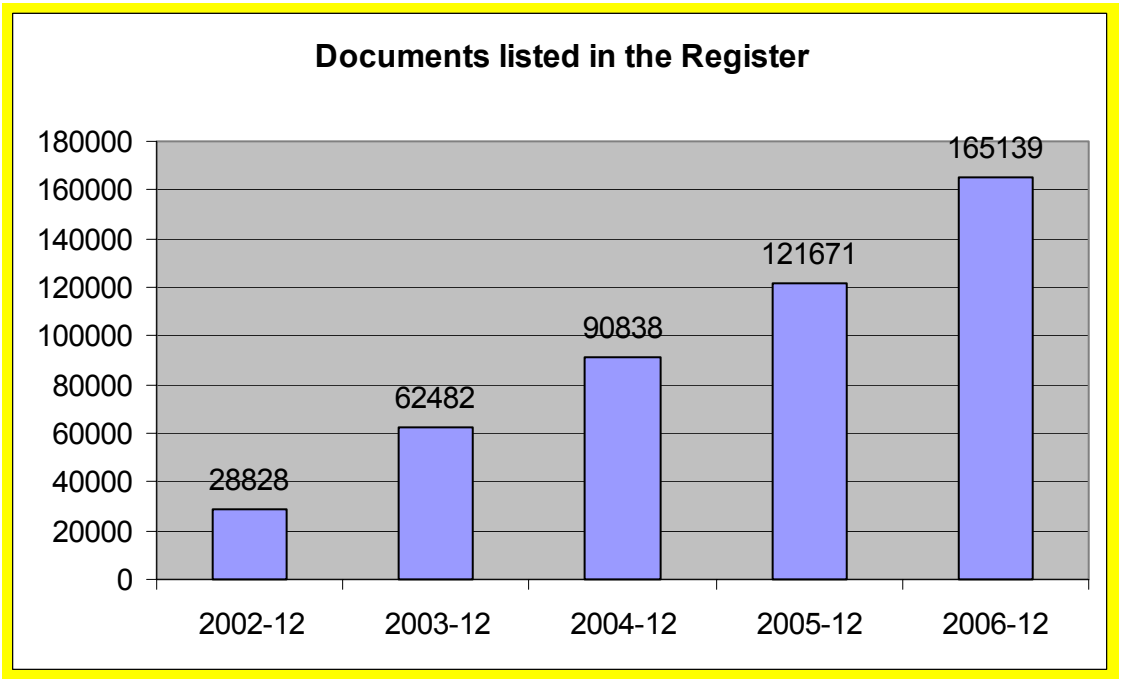
	2002			2003			2004			2005			2006		
	%			%			%			%			%		
1. Documents relating to parliamentary activity	38,79			35,61			34,60			46,22			48,25		
Rules of Procedure		1,23			0,80			0,25						0,32	
Members' activities		0,88			0,70			2,90			7,53			3,84	0,11
Member's declarations of financial interests			0,35			0,50			0,08			0,22			0,11
Parliamentary questions and answers			0,53			0,20			2,82			7,31			3,40
Written declarations (Art. 116)															0,22
Plenary Documents		20,71	20,53		22,94	22,84		20,08	2,90		24,45	7,31		29,68	
Agendas															0,05
Tabled texts (motions for resolution/reports)						0,10			8,96			9,71			12,04
Amendments									0,50			0,22			1,08
Adopted Texts (including Interinstitutional Agreements)			0,18						6,64			6,79			14,42
Minutes												0,07			0,59
Verbatim report of proceedings (debates)									0,91			0,67			1,40
Roll-call votes									0,17			0,22			0,05
Committees and Delegations		0,88			1,91			4,98	3,15		9,91	7,53		9,12	
Agendas															0,05
Working documents												0,52			6,32
Communications to Members						0,10			0,17			0,07			0,49
(Draft) opinions									0,41			0,15			0,27
Draft reports												0,67			0,70
Amendments									0,17			0,22			0,32
Minutes									0,83			0,45			0,38
Verbatim - tapes			0,88			1,81			0,25			0,30			0,54
Conciliation								0,08						0,54	
Studies/Research Notes								2,24			1,79			1,35	
Political bodies		15,09	14,74		9,25	9,15		2,66	1,33		2,54	1,79		3,35	
Bureau									1,08			0,75			**2,97**
Conference of Presidents															0,16
Conference of Committee Chairmen															
Quaestors			0,35			0,10			0,25						0,22

F

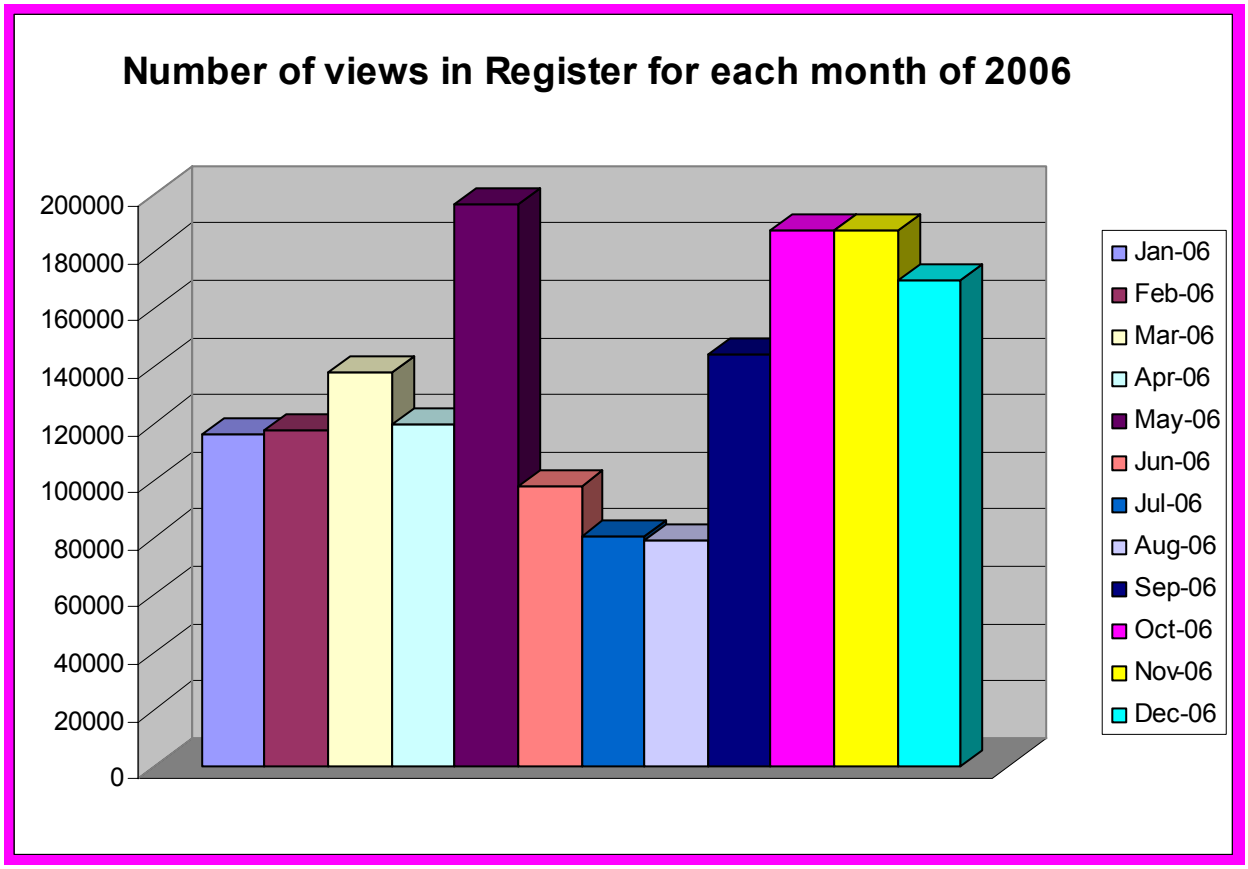
	2002			2003			2004			2005			2006		
	%			%			%			%			%		
2. General information documents	15,08			11,17			42,83			29,38			22,03		
Press															0,11
Legislation									24,90			17,23			12,69
Official Publications									0,58			0,89			3,56
UE Policies									4,65			2,61			1,51
Competitions/Recruitment									0,08			0,30			0,43
Treaties									5,81			3,43			1,13
Official Journal									2,24			1,42			1,03
Tenders/Grants									0,50			0,22			0,54
Activities PE/UE (Bulletin)			13,68			10,16			3,07			2,68			0,38
Composition PE			1,40			1,01			1			0,60			0,65
3. Documents of other institutions	21,93			28,07			6,55		0,66	5,44		0,67	10,75		
Council									1,33			1,34			0,54
Commission									4,56			3,43			**9,94**
Economic and Social Committee (ESC)															0,11
Committee of Regions (CoR)															
Court of Justice															0,16
Court of Auditors (CA)												0,07			
European Investment Bank (EIB)															
4. Third parties documents	5,79			11,27			10,21			13,12			12		
Correspondence			0,18			5,43			7,05			10,44			**9,94**
Petitions			1,23			0,70			1,58			1,19			0,92
Political Groups															0,43
Member States documents			1,40			0,60			0,25			0,45			0,22
Third countries documents															0,11
International organisations documents			2,98			4,53			1,33			1,04			0,38
5. Administrative documents	2,28			1,41			0,42			0,90			1,24		
Legal opinions												0,30			0,38
Administration bodies / Personal dossiers															0,86
Award of contract									0,25						
6. Other	6,49			7,75			2,24			2,68			1,51		
7. Non-identified document	9,65			4,73			3,15			2,24			4,21		

G





Total Documents	References	Files
December 2006	165139	1021599



Number of confidential documents received

2003	2004	2005	2006
16	5	8	21

